

N. _____ R.G. Not. Reato
N. _____ R. GIP

N. 44/17 Sent. Reg.
Data di deposito
1 FEB. 2017
Data di irrevocabilità

N. _____ R. Esec.
N. _____ Part. Cred.
Redatta scheda
il _____
COMUNICATO AL P.G. IL

444

15.02.17

TRIBUNALE DI TRENTO

**SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Nunzia Canorale

Il GIUDICE dott.ssa **Claudia MIORI**
nell'udienza del **31.01.2017**
ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura la seguente sentenza nei confronti di:

_____, nato in _____ il _____ e residente a _____
; **libero assente**
Difensore di fiducia avv. Andrea ANTOLINI del Foro di Trento.

IMPUTATO

In ordine al reato di cui all'art. 348 c.p., perché, non risultando nel registro provinciale tra gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale per tatuaggi e piercing né avendo in alcun modo preso contatti con la A.P.S.S.

per comunicare la sua attività, esercitava la professione di tatuatore ricevendo i clienti presso l'abitazione di dimora laddove deteneva materiale di vario tipo da utilizzare per le incisioni

in data antecedente e prossima al 4

novembre 2016

MOTIVAZIONE

Proponendo opposizione al decreto penale di condanna pronunciato nei suoi confronti in relazione al fatto di cui all'imputazione, chiedeva, per il tramite del procuratore speciale, che il giudizio fosse definito allo stato degli atti.

All'udienza conseguentemente fissata, l'imputato veniva ammesso al prescelto rito abbreviato; all'esito del giudizio le parti discutevano e concludevano come da verbale di udienza.

Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero impongano di pronunciare, in conformità alla richiesta della difesa, una pronuncia liberatoria dell'imputato dall'imputazione ascrittagli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Si contesta al [redacted] una ipotesi di esercizio abusivo della professione, per avere esercitato attività di tatuatore non autorizzata; la prospettazione d'accusa si fonda sul fatto che almeno in provincia di Trento la professione di tatuatore è rimessa per la sua ammissione e controllo ad una attività di formazione e controllo di competenza provinciale, in quanto la formazione degli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing è disciplinata con delibera della Giunta Provinciale n. 1967 del 30 agosto 2004, in adempimento di linee guida del Ministero della Sanità 5 febbraio 1998.

Va ricordato che l'oggetto della tutela predisposta dall'art. 348 cp è l'interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. La lesione di tale interesse generale riguarda direttamente ed immediatamente la pubblica amministrazione, mentre solo di riflesso tocca gli interessi professionali, cioè particolari.

La tutela investe gli atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, e concerne, più in particolare, gli atti "propri" o "tipici" della suddetta professione, ossia quelli ad essa riservati in via esclusiva, e non anche gli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio professionale, difettino di tale tipicità, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato (cfr. Cass., sez. VI 90/185187; Cass., sez. VI 85/167698).

Orbene, la norma incriminatrice che punisce l'abusivo esercizio di una professione è costruita come una norma penale in bianco (cfr. Cass., sez. VI, 25 agosto 1995, n. 781, in Riv. pen., 1995, II, 1444), in quanto postula, come si evince dall'avverbio "abusivamente" che compare nel testo normativo, l'esistenza di altre disposizioni di legge che – prescrivendo una speciale abilitazione dello Stato ed imponendo l'iscrizione in uno specifico albo – stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito l'esercizio di determinate attività, venendo in tal modo a

llion

configurare le c.d. professioni protette (cfr. Cass., sez. VI, 25 agosto 1996, n. 9089, in Ced. Cass., n. 202273). Tali norme giuridiche diverse, essendo direttamente richiamate dall'art. 348 cp, sono recepite in via diretta dal precetto penale ed entrano a far parte del suo contenuto quasi per incorporazione; cosicchè la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice (cfr. Cass., sez. VI, 4 marzo 1994, n. 2685, in Ced. Cass., n. 198235; Cass., sez. VI, 10 gennaio 1990, n. 59, in Ced. Cass., n. 182951). Ne discende che l'ignoranza di tali norme integratrici del precetto penale non può essere invocata quale causa di esclusione di responsabilità (cfr. Cass., sez. VI, 2 dicembre 1985, n. 2907, in Cass. pen., 1987, 712).

Con riguardo al caso in esame, le norme giuridiche diverse che richiedono per l'esercizio dell'attività di tatuatore una speciale abilitazione dello Stato non esistono, non essendo l'attività di tatuatore disciplinata da una legge specifica dello Stato che ne regoli lo svolgimento e l'iscrizione al relativo albo; è dunque escluso che l'attività di tatuaggio possa configurare il reato in esame: non consta che detta attività sia allo stato disciplinata da alcuna norma specifica, né la stessa risulta riconducibile alle attività proprie della professione sanitaria, avendo essa un fine meramente estetico-decorativo (cfr. in tal senso, Cass., sez. VI, 21 maggio 1996, Nicolino; Cass., sez. VI, 29 maggio 1996, Butera; Cass., sez. VI, 29 maggio 1996, Pellerito).

L'accusa ha ipotizzato il reato sulla base del fatto che a livello provinciale vi sarebbe una normativa in punto formazione degli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing, con istituzione di un apposito registro dei tatuatori la cui iscrizione richiederebbe la frequentazione di un corso ed il superamento di una prova.

E però, come rilevato nell'ordinanza 22 novembre 2016 del Tribunale del Riesame di Trento in relazione alla richiesta di riesame proposta avverso il sequestro preventivo di attrezzatura idonea alla realizzazione dell'attività contestata, le fonti di disciplina in questione non possono avere effetti di integrazione di una fattispecie penale, ai sensi delle previsioni costituzionali a riguardo. La sussistenza della citata normativa provinciale non può estendere l'ambito di applicazione della legge penale che tutela le professioni intellettuali, le quali, in ragione della materia, non sono riservate alla potestà legislativa esclusiva della Provincia di Trento e /o della Regione Trentino Alto Adige, bensì oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; allo Stato è dunque riservata in via esclusiva l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili e titoli abilitanti.

Estendere l'ambito di applicazione dell'art. 348 c.p. anche a professioni non regolamentate con legge statale, ma con semplice disposizione regolamentare, peraltro di carattere provinciale, violerebbe il principio di tassatività della legge penale, attuando una forma di applicazione analogica *in malam partem*, espressamente vietata dall'ordinamento.

Va rilevato per completezza che il capo di imputazione attribuisce

Wici

all'imputato la detenzione di materiale atto a praticare delle incisioni, quasi che l'attività nello specifico esercitata fosse assimilabile ad un'attività medica, posto che nella giurisprudenza di legittimità la pratica della circoncisione, seppure priva di finalità terapeutiche, è stata considerata come pratica medica, in quanto idonea ad interferire sulla integrità fisica della persona, sì da imporre precauzioni volte alla tutela della salute (cfr. Cass., 22 giugno 2011, n. 43646).

Nel caso di specie, però, esula del tutto la prova che l'imputato praticasse, attraverso la propria attività di tatuatore, pratiche di incisione, tali da poter essere assimilate ad una pratica medica.

Per tali considerazioni, si impone una pronuncia liberatoria con formula piena, nei termini di cui in dispositivo.

Va conseguentemente revocato il decreto penale di condanna opposto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve

dall'imputazione a lui ascritta, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Revoca il decreto penale opposto.

Trento, 31/1/2017

Il Giudice
dott.ssa Claudia MIORI

